

RISOLUZIONE (UE) 2021/1624 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 29 aprile 2021****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019,
- visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
- visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0075/2021),

- A. considerando che, secondo il suo stato delle entrate e delle spese ⁽¹⁾, il bilancio definitivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in appresso l'"Agenzia") per l'esercizio 2019 ammontava a 112 834 290 EUR, denotando un incremento del 4,99 % rispetto al 2018; che il 39,51 % circa del bilancio dell'Agenzia proviene da tariffe e oneri e il 57,61 % dall'Unione e da paesi terzi ⁽²⁾ (nel 2018 il 72,47 % proveniva da tariffe e oneri e il 26,18 % dall'Unione e da paesi terzi); che le significative modifiche apportate alla composizione del bilancio rispetto all'esercizio precedente sono correlate al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽³⁾, nel quale l'ultimo termine di registrazione è fissato al 2018, e che, poiché nel regolamento (CE) n. 1907/2006 non sono stabiliti ulteriori termini di registrazione, non si prevedono picchi di entrate derivanti dalle tariffe per la registrazione;
- B. considerando che la Corte dei conti (in appresso la "Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2019 (in appresso la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia nonché della legittimità e della regolarità delle relative operazioni;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. rileva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2019 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 98,79 %, con una diminuzione dell'1,13 % rispetto all'esercizio 2018; constata con preoccupazione che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'86,09 %, il che rappresenta una riduzione dello 0,95 % rispetto al 2018;
2. sottolinea che l'Agenzia è in parte finanziata dalle tariffe che riceve dalle imprese che chiedono la registrazione delle sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006; osserva che le tariffe applicabili dipendono dalle dimensioni dell'impresa e dal volume delle sostanze chimiche registrate (diverse soglie); rileva che, secondo la relazione della Corte, sin dalle prime registrazioni nel 2009 circa il 26 % delle imprese ha dichiarato di essere una microimpresa o una piccola o media impresa; constata tuttavia con preoccupazione che, attraverso il suo efficace sistema di verifiche ex post, l'Agenzia ha rilevato che circa il 50 % delle imprese aveva dichiarato in maniera erronea le proprie dimensioni, pagando così tariffe più basse; sottolinea che tale constatazione dimostra i limiti di un sistema eccessivamente basato sulle autodichiarazioni presentate dai richiedenti; rileva che, per ovviare a tale situazione, nel corso degli anni l'Agenzia ha fatturato e riscosso rettifiche delle tariffe e degli oneri amministrativi per un importo di 32,2 milioni di EUR e ha compiuto notevoli progressi nel recupero delle riduzioni indebite delle tariffe e nella riscossione degli oneri amministrativi dovuti; osserva tuttavia che il lavoro di verifica ancora da svolgere è ingente e che alla fine del 2019 non era noto l'importo delle restanti necessarie rettifiche delle tariffe; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discharge in merito agli sforzi intrapresi e ai risultati ottenuti, a continuare a ridurre il considerevole lavoro di verifica e ad attuare le rettifiche delle tariffe; chiede alla Commissione di proporre misure intese a risolvere tale situazione, onde evitare dichiarazioni fraudolente da parte dei richiedenti riguardo alle proprie dimensioni e garantire all'Agenzia una pianificazione di bilancio più stabile;

⁽¹⁾ GU C 107 del 31.3.2020, pag. 255.

⁽²⁾ GU C 107 del 31.3.2020, pag. 255.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

